

# **I CONCERTI NELLE CHIESE PRINCIPI E NORME**

Ufficio Liturgico Nazionale

6 febbraio 1989

Nota orientativa

## **1. Premessa**

Il risveglio di interesse per la musica è uno dei caratteri della cultura contemporanea. L'opportunità di ascoltare in casa opere d'autore, attraverso la radio, la televisione, i dischi, le cassette - non solo non ha fatto diminuire il piacere dell'ascolto dal vivo, ma anzi lo ha stimolato. È un dato positivo, perché musica - sia vocale che strumentale -, ad un certo livello di autenticità, può contribuire a educare ed elevare lo spirito.

L'aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta concertistica ha coinvolto una larga tematica religiosa portando anche alla richiesta delle chiese per la loro esecuzione<sup>1</sup>.

L'esperienza fin qui acquisita pone ai pastori e alle comunità ecclesiali alcuni interrogativi di carattere religioso e culturale ai quali sembra doveroso rispondere (cfr n. 3)<sup>2</sup>.

## **2. La natura e la finalità delle chiese**

È importante richiamare il significato stesso delle chiese e la loro finalità. Esse non possono considerarsi come semplici "*luoghi pubblici*", disponibili a riunioni di qualsiasi genere. Sono luoghi sacri, cioè "*messi a parte*", in modo permanente, per il culto a Dio con una solenne dedizione o con una particolare benedizione.

Nelle chiese si raccoglie il popolo cristiano per ascoltare e pregare la parola di Dio, celebrare l'Eucaristia e gli altri Sacramenti e per prolungare l'incontro adorante, comunitario e personale con il Signore<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cf. CONGREGAZIONE PRE IL CULTO DIVINO, *Concerti neel chiese* (documento inviato, il 5 novembre 1987, all'attenzione e alla riflessione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Nazionali e delle Commissioni Nazionali per la Liturgia e la Musica sacra), n. 1.

<sup>2</sup> Cf. Documento citato alla nota 1, n. 3.

<sup>3</sup> Cf. C.E.I. - Conferenza Episcopale Italiana, *Benedizione degli Oli e dedizione della chiesa e dell'altare*, 1980, Premesse a cap. II, 1.

Ognuno di questi edifici, sia l'umile pieve del villaggio che la grande cattedrale, è e resta il segno della Chiesa pellegrina sulla terra; l'immagine che annuncia la Gerusalemme celeste; il luogo privilegiato in cui si attua fin da quaggiù il mistero della comunione tra Dio e gli uomini.

Nel rumore di fondo che contrassegna il nostro stile di vita, le chiese offrono uno spazio di religiosa quiete per raggiungere nella meditazione e nel silenzio la pace dello spirito e l'approdo della fede<sup>4</sup>.

### 3. Valore culturale e spirituale della musica in genere

La musica può servire "*quasi come propedeutica alle ardue conquiste dello spirito*"<sup>5</sup>.

Il patrimonio musicale, può contribuire ad indirizzare l'uomo verso interessi culturali e a portarlo attraverso l'esperienza estetica ad affinare il proprio spirito s' da essere quasi una pre-evangelizzazione<sup>6</sup>.

### 4. Il patrimonio musicale della Chiesa

La costante tradizione della Chiesa conferisce una collocazione specifica all'arte musicale sia nell'ambito della celebrazione liturgica sia nelle altre espressioni colte o popolari della pietà o religiosità cristiana.

La musica sacra, sia vocale che strumentale ha un notevole ruolo per introdurre vicini e lontani alla riscoperta della presenza di Dio tra gli uomini.

La Chiesa la considera come "*patrimonio di inestimabile valore, che eccelle fra le altre espressioni dell'arte*", le riconosce "un compito ministeriale nel servizio divino; raccomanda che "se ne conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio"<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Cf. Documento citato alla nota 1, n. 5.

<sup>5</sup> Cf. Paolo VI, *Insegnamenti*, II, 1965.

<sup>6</sup> Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo, *Gaudium et spes*, Sezione II "Alcuni principi riguardanti la retta promozione della cultura" e, in particolare, i nn. 57 "Fede e cultura", 61 "L'educazione dell'uomo a una cultura integrale", 62 "Accordo fra cultura umana e insegnamento cristiano".

Per quanto riguarda l'arte, nel n. 57 si afferma: "L'uomo inoltre, applicandosi allo studio delle varie discipline ... e occupandosi d'arte, può contribuire moltissimo ad elevare l'umana famiglia a più alti concetti del vero, del bene e del bello ed a un giudizio di universale valore: in tal modo questa sarà più vivamente illuminata da quella mirabile sapienza che dall'eternità era con Dio, disponendo con lui ogni cosa, ricreandosi nell'orbe terrestre e trovando le sue delizie nello stare con i figli degli uomini. Per ciò stesso lo spirito umano, più libero dalla schiavitù delle cose, può innalzarsi più speditamente al culto e alla contemplazione del Creatore. Anzi, sotto l'impulso della grazia, si dispone a riconoscere il Verbo di Dio che, prima di farsi carne per tutto salvare e ricapitolare in se stesso, già era nel mondo come "luce vera che illumina ogni uomo".

<sup>7</sup> Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, art. 112 e 114.

La riforma liturgica, ispirata alla "veritas" dei riti e alla partecipazione attiva e plenaria del popolo di Dio, ha investito anche il settore della musica nel contesto culturale riaffermando una necessaria gerarchia dei valori: l'arte è ancella della liturgia e il talento musicale è al servizio dell'assemblea orante.

In questa luce alcune creazioni del passato potranno essere recuperate, altre dovranno trovare la sede e il momento opportuno per la loro rivalutazione al di fuori delle celebrazioni in chiave meditativa e spirituale<sup>8</sup>.

#### 4. **Musica nelle chiese al di fuori delle celebrazioni liturgiche**

L'uso extra-liturgico dell'aula ecclesiale è regolato dal can. 1210 del Codice di diritto Canonico: "*Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la pietà e la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo*". Tuttavia l'Ordinario del luogo può permettere, caso per caso, altri usi, che però non siano contrari alla santità del luogo.

Il principio orientatore è dunque quello del rispetto del luogo santo per quello che è e rappresenta. Spetta all'autorità ecclesiastica competente di far valere questo criterio nella lettera e nello spirito di fronte alle frequenti richieste di chiese come luoghi di concerti<sup>9</sup>.

##### *Linee orientative*

- È compito dell'Ordinario accordare l'uso di una chiesa per un concerto. In questo egli troverà aiuto e consiglio nella Commissione liturgica diocesana con le sue tre sezioni: pastorale, musica e arte<sup>10</sup>. La riflessione congiunta e coordinata di competenze diverse può garantire soluzioni giuste e promozionali.

In tal senso si esaminano concretamente la possibilità di utilizzare a modo di "*auditorium*" le chiese non più adibite al culto o i saloni multi-uso, o altri ambienti adatti ad accogliere manifestazioni artistiche e culturali di vario tipo, purché non appaiano in contrasto con il carattere originario del luogo<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Cf. Documento citato alla nota 1, n. 6. E' il caso, per esempio, di "Messe" nate in altri contesti liturgici. Non essendo più aderenti allo spirito e alla lettera della liturgia riformata dal Concilio Vaticano II, in quanto "create in un tempo in cui la partecipazione attiva dei fedeli non era proposta come fonte per l'autentico spirito cristiano", potranno invece essere utilmente valorizzate con una "presentazione integrale di esse, al di fuori delle celebrazioni, sotto la forma di concerti di musica sacra" (*ivi*, n. 6).

<sup>9</sup> Cf. *Codice di Diritto Canonico*, canone 1213: "Nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici".

<sup>10</sup> Cf. Documento citato alla nota n. 10.

<sup>11</sup> Cf. Documento citato alla nota n. 10. Cf. *Codice di Diritto Canonico*, canone 1222: § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso. § 2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.

Entrando nel merito dei programmi concertistici si suggerisca ai richiedenti di prevedere, d'intesa con il responsabile della chiesa, un tipo di repertorio vocale e strumentale atto a:

- preparare o concludere singole celebrazioni liturgiche; caratterizzare, anche fuori del momento celebrativo, le solennità e feste, come pure i vari tempi liturgici;
- creare una cornice adatta a una liturgia della parola o una lettura di testi biblici e spirituali<sup>12</sup>.

### ***Criteri di discernimento***

Per quanto riguarda i *concerti vocali* all'interno di chiese attualmente in uso è ammessa l'esecuzione:

- di *musica sacra*, cioè composta e approvata per il culto divino o già utilizzata in sede liturgica: dal canto medievale (gregoriano, ambrosiano, ecc.) a tutta la polifonia sacra antica, moderna e contemporanea;
- di *musica religiosa* di genere dotto (mottetti, oratori, passioni, ecc.) o popolare (laudi monodiche e polifoniche; canti devozionali e catechistici di ieri e di oggi), inclusi i relativi supporti strumentali.

Il discernimento è meno agevole per quanto concerne l'esecuzione e di *musica puramente strumentale*, in tal caso:

- un primo criterio di accettazione può essere quello dell'uso originario, eventualmente liturgico, dei singoli brani, sia l'organo che di altri strumenti (ad es. fiati o archi);
- un secondo criterio, che vale anche per la musica vocale, può essere quello riguardante l'effettiva utilità di un programma musicale per una promozione umana in senso cristiano e per una prospettiva culturale-spirituale propedeutica alla fede<sup>13</sup>.

Non va dimenticato il criterio della recezione di una data opera musicale presso un determinato ambiente culturale, che può configurarsi assai diversamente nei vari luoghi in base alle particolari tradizioni o alle esperienze vissute. In ogni modo sarà negato decisamente tutto ciò che, agli occhi e agli orecchi della comunità locale può apparire una vera "profanazione".

---

<sup>12</sup> Cf. Documento citato alla nota 1, n. 9.

<sup>13</sup> Cf. *Codice di Diritto Canonico*, canone 1210 (già citato al n. 7). Per una puntuale interpretazione umana dei termini "pietà" e "religione" riportati in tale canone, si veda la relazione della riunione del 3.10.1979. della "Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici veniunt alia quoque promotionem humanam sensu christiano respiciunt".

L'applicazione di questi criteri può variare anche nell'ambito della stessa diocesi. Particolare attenzione verrà data ai piccoli centri periferici e rurali dove le stesse "scholae", oltre l'attività liturgica, fanno anche opera di sensibilizzazione religiosa-culturale.

In casi specifici l'Ordinario del luogo potrà permettere l'uso di una chiesa anche per i concerti non strettamente di musica sacra o religiosa, qualora il programma di tali concerti non sia contrario alla santità del luogo<sup>14</sup>.

### ***Norme operative***

Per l'applicazione autentica e completa dei vari criteri e principi ispiratori<sup>15</sup> si indicano alcune norme operative:

- quando non si tratta di concerto con programma esclusivamente sacro o religioso, si dovrà tempestivamente inoltrare domanda scritta all'Ordinario del luogo con la proposta della data del concerto, del programma contenente le opere, i nomi degli autori, l'indicazione degli esecutori;
- a sua volta l'Ordinario rilascerà l'autorizzazione scritta richiamando le seguenti norme e disposizioni, che comunque devono essere tenute sempre presenti per ogni concerto:
  - a) Il Santissimo Sacramento sarà, per quanto possibile, custodito in una cappella annessa o in un altro luogo sicuro e decoroso<sup>16</sup>.
  - b) Il pubblico presente al concerto dovrà tenere un comportamento sobrio e rispettoso evitando qualsiasi atteggiamento indegno del carattere sacro della chiesa. L'abbigliamento di esecutori e uditori dovrà essere quello che normalmente si richiede ai fedeli che frequentano la chiesa.
  - c) L'entrata nella chiesa dovrà essere sempre libera e gratuita<sup>17</sup>.
  - d) È bene che i responsabili della chiesa accoglieranno come ospiti, esecutori ed ascoltatori, con brevi parole di saluto, evitando così ogni impressione di "affitto della chiesa".
  - d) È opportuno che il concerto sia introdotto ed eventualmente accompagnato da commenti che ne mettano in luce non solo il valore storico-artistico, ma anche la qualità religiosa e spirituale.

---

<sup>14</sup> Can. 1210; cf. questa nota orientativa al n. 6.

<sup>15</sup> Cf. Documento citato alla nota n. 1. 10.

<sup>16</sup> Cf. *Codice di Diritto Canonico*, canone 938: § 4. Per causa grave è consentito conservare la santissima Eucaristia, soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso.

<sup>17</sup> L'indicazione riguarda le chiese aperte al culto. In particolari circostanze potranno essere raccolte offerte destinate a varie necessità o richiesto un contributo per le spese di realizzazione dell'iniziativa stessa.

f) L'Ente promotore oltre che far rispettare le norme civili, si impegni:

- a garantire la salvaguardia dell'edificio, dei beni artistici e storici, degli arredi ivi collocati;
- a esigere sia dai concertisti che dal pubblico un abbigliamento e un comportamento rispettosi della destinazione religiosa dell'edificio;
- a dichiarare per iscritto di assumersi, di fronte al titolare della chiesa, la responsabilità civile verso terzi oltre a tutte le spese necessarie.

## 8. **Conclusioni**

La presente normativa frutto di una attenta riflessione di musicisti e di pastori d'anime intende incoraggiare gli artisti e i gruppi corali nel loro generoso impegno<sup>18</sup>:

- di valorizzare il patrimonio che le generazioni passate hanno messo nelle nostre mani;
- di rendere coscienti tutte le comunità del valore propedeutico e pedagogico del linguaggio musicale;
- di promuovere opere nuove e originali al servizio della fede e della pietà cristiana secondo il memorabile appello rivolto a tutti gli artisti del Concilio Vaticano II: "Non rifiutate di mettere il vostro talento al servizio della verità divina. Il mondo, nel quale noi viviamo, ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini"<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Cf. Documento citato alla nota 1, n. 11.

<sup>19</sup> Cf. CONCILIO VATICANO II, *Messaggio agli artisti*, 8 dicembre 1965.